



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 19 del 26/03/2018

Prot. n.2227 del 16 aprile 2018

Oggetto: Approvazione "valore di subentro" dell'Azienda Agesp Spa di Busto Arsizio.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014.

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'ambito:

- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);

omissis
- e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

Visto che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l'affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.
- in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con delibera del Consiglio Provinciale n.31 del 29/06/2017 si è provveduto ad approvare l'aggiornamento della "convenzione di gestione" tra Ato e Alfa secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi n.664/2017/r/idr;

Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

- 1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
- 2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
- 3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione.

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 9 del 19/04/2017 avente oggetto: Presa d'atto della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1440 "avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito - comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 Luglio 2017" e della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1441 "sollecito della comunicazione del valore di subentro".

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 01/02/2016 prot. 382 inviata a tutti i comuni della Provincia di Varese e la nota del 01/02/2016 prot. 381 inviata a tutti i gestori con cui si chiede, al fine di aggiornare il Piano Economico Finanziario, di comunicare entro il 20 febbraio i seguenti dati:

- ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad AEEGSI, il valore dei costi e dei ricavi consuntivi di gestione del servizio idrico per gli anni dal 2012 al 2014 e il preconsuntivo 2015;
- il valore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accesi dopo il dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, nonché il relativo piano di ammortamento fino a scadenza indicando, per ciascun anno dal 2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi. Qualora gli spettabili

Enti/Società in indirizzo avessero provveduto ad effettuare la rinegoziazione di taluni mutui riferiti ai periodi precedenti, si prega di inviare tale aggiornamento a questo Ufficio;

- per ciascun ambito tariffario, ad integrazione degli schemi già inviati ad AEEGSI, i dati relativi ai ricavi da tariffa relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 27/01/2016 prot. 338 con cui si chiede ai comuni e gestori della Provincia di Varese di trasmettere entro il 20 febbraio i seguenti dati:

- 1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
- 2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
- 3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTEx cipe 88/2013;

Considerato inoltre che:

stante la mancata presentazione da parte di taluni gestori transitori della documentazione richiesta con l'avvio del procedimento di cui al precedente punto A), con successiva lettera prot. 2434 del 18 maggio 2016 è stata sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 25 maggio 2016;

stante il perdurare dell'inadempimento da parte di alcuni gestori transitori del servizio nella presentazione della documentazione richiesta con le precedenti note di cui al punto A) e al punto C) con successiva lettera prot. 5211 del 02/12/2016 è stato ulteriormente sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 31/12/2016;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 28 dicembre 2016 prot. 5636 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 marzo 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 29 marzo 2017 prot. 1440 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 30 aprile 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 10 agosto 2017 prot. 3889 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 dicembre 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione.

Ritenuto che:

- ad oggi non risulta completo per taluni gestori l'invio a questo Ufficio d'Ambito della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione,

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 66 del 30/11/2017 prot. 5762 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, in adempimento della quale si rende pertanto necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento in oggetto al 31/12/2018;

Richiamata

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n. 152/2006;

- la delibera dell'Aeegsi 643/2013/IDR art.33.

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTEx cipe 88/2013, per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa Srl e per il Gestore salvaguardato Aspem Spa;

Richiamato

l'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

- l'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla AEEGSI "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/IDR e 274/2015/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^a [(IP_{ct} - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t})] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , realizzate dal gestore uscente;
- $FA_{IP,c,t}$ è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- $CFP_{c,t}$ è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- $FACFP_{c,t}$ è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ,

ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;

- dfl_t è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a ;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il "valore di subentro" sarà invece valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali, secondo quanto indicato nell'articolo 8.7 della deliberazione dell'Autorità 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il pagamento del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che:

Il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84, in data 21 giugno 2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'Ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro.

Richiamata la seguente principale corrispondenza (agli atti):

- nota Agesp 7963 del 02/12/2015 relativa all'attuazione del SII in provincia di Varese;
- nota Agesp 8152 del 10/12/2015 trasmissione relazione di stima stragiudiziale del valore del ramo d'azienda "SII" di Agesp Spa settore integrato Agesp;
- nota Agesp 8152 bis del 10/12/2015 trasmissione allegati alla relazione di stima ramo d'azienda Agesp;
- delibera del Consiglio Comunale di Busto Arsizio 115 del 17/12/2015 avente oggetto: "atto di indirizzo relativo alla cessione di ramo d'azienda settore idrico dalla società Agesp Spa alla Società Alfa Srl. immediata eseguibilità";
- nota Agesp 8332 del 17/12/2015 relativa alla cessione ramo d'azienda comparto settore integrato da Agesp Spa ad Alfa Srl;
- nota Agesp 217 del 13 gennaio 2016 relativa all'attuazione del SII;
- nota Ufficio d'Ambito 342 del 28 gennaio 2016 relativa all'attuazione del SII;
- nota Agesp 1022 del 09 febbraio 2016 relativa all'attuazione del SII;
- nota Agesp 1127 del 16 febbraio 2016 relativa alla determinazione dei coefficienti teta;
- nota Agesp 1128 del 16 febbraio 2016 relativa alla delibera Aeegsi 643/2013;
- nota Alfa del 26 febbraio 2016 relativa all'attuazione del SII e subentro nelle gestioni esistenti- delibere assunte nel rispettivo Cda;
- nota Agesp 1519 del 03 marzo 2016 relativa alla trasmissione bozza contratto di affitto del ramo di azienda ad Alfa;
- nota Agesp 1674 del 07 marzo 2016 relativa all'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire;
- nota Agesp 1916 del 14 marzo 2016 relativa all'affitto ramo d'azienda comparto SII ad Alfa;
- nota Alfa del 16 marzo 2016 relativa al "progetto di affitto dei rami di azienda del servizio idrico e fognatura delle società Agesp ed Amsc;
- nota Agesp 3957 del 06 luglio 2016 relativa al procedimento per la determinazione del "valore di subentro" del ramo di azienda settore idrico di Agesp Spa;
- nota Agesp 5484 del 21 ottobre 2016 relativa alla delibera 37 dell'Ufficio d'Ambito
- bilancio di esercizio al 31/12/2015 trasmesso da Agesp in data 07/02/2017;
- nota Agesp 1034 del 15 marzo 2017 relativa alla stratificazione dei cespiti al 31/12/2016;
- nota Ufficio d'Ambito 687 del 20/02/2017 relativa ad una richiesta di integrazione documentale aggiornata al 31/12/2016;
- nota Agesp 1687 del 28/02/2017 relativa alla chiusura del procedimento e presentazione della proposta di Valore di subentro del ramo d'azienda comparto SII ad Alfa;
- nota Ufficio d'Ambito 2796 del 16/06/2017 relativa alla richiesta di integrazione documentale aggiornata al 31/12/2016, così come la successiva nota 3851 del 09/08/2017;
- nota Agesp 3578 del 15/09/2017 relativa al procedimento per la determinazione del valore di subentro Agesp;
- nota Agesp 4008 del 20/10/2017 relativa al procedimento per la determinazione del valore di subentro Agesp- riscontro nota del 15 settembre 2017, unitamente alla successiva, di pari oggetto, nota Agesp 4178 del 31/10/2017 relativa al procedimento per la determinazione del valore di subentro Agesp- riscontro nota del 15 settembre 2017 ;
- nota Ufficio d'Ambito 4607 del 05/10/2017 relativa al riscontro nota del 15 settembre prot 3578 (Agesp);

Vista la propria precedente delibera P.V. 77 del 24/01/2018 avente oggetto: attività di assistenza per la quantificazione del "valore residuo dei cespiti del Gestore decaduto Agesp Spa;- attività di consulenza attraverso Anea Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito;

Richiamata inoltre la proroga del contratto di affitto di ramo di azienda, repertorio 39.572, da Agesp ad Alfa fino al 31/03/2018 al fine di concludere la definizione del valore di subentro in questione.

Considerata la proposta del valore di rimborso avanzata dal Gestore Agesp con nota 1295 del 13 marzo 2018 (agli atti) ai sensi dell'art.12 dell' Allegato A "convenzione tipo delibera 656/2015 /R/Idr Arera e dell' art.31 dell'allegato al Metodo tariffario idrico 2016/2019 MTI 2 alla delibera Arera 664/2015/R/Idr ove viene presentata la proposta pari a €12.423.661=; nella medesima nota Agesp espone una tematica relativa ai contributi di allacciamento di natura privatistica, riferendo la citazione di una sentenza Tar Brescia, sez I, 13 ottobre 2017, ove si cita che nella determinazione dei valori di subentro vadano scomputati solo i contributi pubblici, dovendosi escludere eventuali contributi di altra natura.

Tale tematica è stata peraltro ripresa nella relazione prot 1282 del 13 marzo (agli atti), a firma del Dr. Peruzzi consulente per Agesp Spa, professionista esperto in materia di SII, che, nella relazione illustrativa del calcolo di valore residuo (VR) riprende tale tema dà evidenza del fatto che tale considerazione del Tar vada oggi in contrasto con le norme primarie dalle quali deriva la competenza di Arera ed ai criteri sottostanti le regole tariffarie. In tale relazione si dà evidenza del completamento secondo le logiche regolatorie della proposta del valore di rimborso dando evidenza delle modalità di ricostruzione dei dati alla base del VR regolatorio e della loro validazione.

Richiamata la relazione istruttoria dei periti dell'Ufficio d'Ambito prot. 1811 del 22 marzo 2018, agli atti, che si trascrive qui di seguito nelle sue parti principali:

“La determinazione del Valore Residuo segue l'art. 31 della delibera 664/2015/R/IDR prevede che il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro sia valorizzato:

- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII
- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell'onere fiscale sostenuto dal gestore uscente sulla componente FoNI, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento.

Il valore residuo dei cespiti di AGESP al 31.12.2016

Al comma 1 dell'art. 31 della delibera 664/2015/R/IDR. l'ARERA indica la formula di calcolo del valore residuo de

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1963}^a \left[(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}) \right] \right\} + LIC^a$$

dove le grandezze $IP_{c,t}$, $FA_{IP,c,t}$, $CFP_{c,t}$, $FA_{CFP,c,t}$, LIC^a sono definite al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente.

Nel dettaglio, al Titolo 3 le grandezze sono così definite:

- $IP_{c,t}$ è il “valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti comma “ (art. 14.7) ovvero:
 - “per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie”(Art. 14.1)
 - “dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili”(Art. 14.2)
 - “per gli anni successivi al 1996, sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento”(Art. 14.3)
 - “eventuali immobilizzazioni di proprietà del gestore del SII, ad esso trasferite in forma gratuita, sono assimilate alle immobilizzazioni finanziate a fondo perduto e concorrono, con riferimento all'anno in cui sono state trasferite, alla determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui al comma 15.4.”(Art. 14.6)
- $FA_{IP,c,t}$ è il “valore del fondo ammortamento riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito al successivo comma 14.9.”(art.14.8) ovvero:
 - il fon $FA_{IP}^a = \sum_c FA_{IP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{IP,c,t} * dfl_t^a$ (IP,c,t) è pari a
- dove $AMM_{IP,c,t}$ è la quota di ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del gestore, calcolata sulla base delle vite utili utilizzate per la determinazione tariffaria della componente tariffaria AMM^a definita all'Articolo 16. In altre parole, è pari alla somma del valore del fondo ammortamento iscritto a patrimonio nell'anno 2011 e le quote annuali di ammortamento calcolate sulla base delle vite utili utilizzate per le determinazioni tariffarie 2012-2016, tutto opportunamente rivalutato con lo specifico deflatore.
- $CFP_{c,t}$ è “il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell'anno t al per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ”(art.15.4);
- $FA_{CFP,c,t}$ è “il fondo ammortamento, calcolato al 31 dicembre dell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito , qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria”(art.15.4);

- LIC^a è il “saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno a, come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni” (art.15.3);
- dff_{a_t} è il vettore indicato da ARERA all'art. 12.4 della delibera 664/2015/R/IDR che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno 2016.

I dati comunicati da AGESP e alla base della determinazione del valore residuo sono conformi alla disciplina dell'ARERA.

LA VERIFICA DELLE IMMOBILIZZAZIONI DEL GESTORE NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE

I valori indicati nella colonna $IP_{c,t}$ sono stati riscontrati oltre che con il libro cespiti, indicato da l'ARERA al paragrafo 2.2 dell'allegato alla determinazione 7 agosto 2012, n.1/2012 come la documentazione contabile funzionale alla verifica della veridicità dei dati medesimi (cosiddetta “fonte contabile obbligatoria”), anche attraverso la verifica a campione delle commesse e delle fatture sottostanti gli incrementi risultanti a libro cespiti. La verifica si è svolta nelle giornate del 13 e 20 febbraio 2018 presso i locali della AGESP e ha avuto ad oggetto la verifica degli incrementi patrimoniali come rendicontati nelle varie categorie di ammortamento all'interno della Perizia Coda-Solbiati, quindi prima della riattribuzione degli stessi alle più adeguate categorie ARERA. La verifica a campione della documentazione sottostante alla principale fonte contabile obbligatoria (il libro cespiti) ha avuto esito positivo.

LA VERIFICA SUL CALCOLO DEL VALORE RESIDUO DEI CESPITI

Al fine di verificare che AGESP abbia correttamente elaborato i dati dichiarati per la determinazione del Valore Residuo, si è provveduto ad inserire i medesimi dati nel tool di calcolo predisposto da Anea e Utilitalia per la predisposizione del PEF regolatorio del MTI-2.

Il tool di calcolo del valore residuo elabora i dati dei cespiti ($IP_{c,t}$ e $FA_{IP,c,t}$) e dei contributi ($CFP_{c,t}$, $FA_{CFP,c,t}$):

- Applicandogli i deflatori (dff_{a_t}) indicati dall'ARERA alla tabella di cui all'art.12.4 della delibera 664/2015/R/Idr.
- Integrando le grandezze FA_{IP} e FA_{CFP} con le quote annuali di ammortamento per il periodo 2012-2016 che risultano dall'applicazione delle vite utili regolatorie. A tal proposito, si fa presente che si considerano come riconosciute nelle tariffe 2012-2016 i valori delle quote ammortamento così determinate. La determinazione tariffaria MTI-2 predisposta dall'EGA è stata infatti definita per un gestore virtuale e non era pertanto distinguibile negli atti il valore riferibile ad AGESP, le cui immobilizzazioni tra l'altro erano definite “provvisorie” (cfr. pag. 19 dell'”All.3 – Alfa – Relazione MTI 2 Tariffe” della predisposizione tariffaria MTI-2).

Dall'aggregazione dei Totali delle colonne “Dati rivalutati e integrati delle quote ammortamento 2012-2016” della **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** si determina l'ammontare del Valore Residuo al 31.12.2016.

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM	valore
-----	--------

A	lpc,t	euro	32.516.323
B	FAIP,c,t	euro	13.883.298
C	CFPc,t	euro	9.875.228
D	FACFP,c,t	euro	3.665.865
E	LIC	euro	0
VR a fine concessione (A-B)-(C-D)+E		euro	12.423.661

L'importo del Valore Residuo dei cespiti al 31.12.2016 che risulta dal tool di calcolo è pari ad euro 12.423.661 e corrisponde all'importo indicato nella PROPOSTA di AGESP.

La verifica del conteggio del Valore Residuo proposto da AGESP ha quindi avuto esito positivo.

La valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti

Come indicato nella Proposta al paragrafo 7 *"Il VR delle altre componenti previste dalla regolazione ARERA"*, **non esistono per AGESP ulteriori partite di costo da riconoscere per la valorizzazione del VR aggiuntive a quelle dei soli cespiti.**

In particolare è indicato quanto segue:

- 1. la valorizzazione di eventuali partite pregresse relative all'applicazione del precedente metodo regolatorio (anni antecedenti al 2012) non è applicabile ad AGESP in quanto la gestione all'epoca si svolgeva secondo tariffe definite con le delibere CIPE che non prevedevano momenti di revisione e allineamento di conguagli tariffari con generazione di c.d. "partite pregresse";*
- 2. per quanto attiene ai conguagli eventualmente generati dal sistema regolatorio ARERA, lo sviluppo attuato nel modello tariffario 2014-2015 (MTI) alla scala dell'intero ambito di Varese non ha effettuato il calcolo dei conguagli tariffari per singolo gestore che pertanto non sono mai stati approvati; va tenuto inoltre presente che proprio lo sviluppo dei calcoli sulla base di dati consolidati a scala di intero ambito renderebbe oltremodo complesso definire tali importi; una valutazione di massima basata unicamente sulla quantificazione dei ricavi del servizio di quegli anni permette però di definire che il valore di tali partite, a favore del Gestore, non sarebbe assolutamente significativo in termini di valore assoluto da ipotizzare una riapertura dei conteggi e una successiva approvazione degli importi da parte dell'ente competente;*
- 3. è una voce che non rileva per AGESP non avendo la società forme di finanziamento strutturato per il SII che avrebbero potuto richiedere un saggio a copertura degli oneri di garanzia richiesto dai finanziatori;*
- 4. nella predisposizione delle tariffe 2014 e 2015 non è stata prevista la valorizzazione del FoNI, pertanto non si è creato nessun onere fiscale aggiuntivo per AGESP.*

In merito a tutti i punti di argomentazione sull'assenza di ulteriori voci aggiuntive al valore dei soli cespiti, l'EGA ha preso atto e confermato quanto riportato da AGESP dell'insussistenza di partite pregresse anche a favore dell'utenza.

L'analisi del valore residuo di AGESP corrisponde pertanto alla sola analisi della determinazione del solo valore residuo dei cespiti al 31.12.2016.

Il Valore Residuo dei Cespiti al 31.12.2016 pari ad euro 12.423.661 può pertanto essere accolto e trasmesso all'ARERA per l'approvazione definitiva."

Precisato che comunque qualunque sentenza del Tar deve essere poi vagliata in sede di giudizio definitivo e comunque le modifiche devono essere regolate dall'Autorità Arera.

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di determinare il Valore di subentro del ramo idrico di Agesp spa di Busto Arsizio da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. in euro 12.423,661, sulla base delle motivazioni contenute nella relazione istruttoria dei periti dell'Ufficio d'Ambito prot. 1811 del 22 marzo 2018, agli atti;
2. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2016, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
3. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 19/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 19/04/2018 al 04/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
☒ Immediatamente eseguibile

Varese, 26/03/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli
